

OGGETTO: Tutela della Privacy- Adeguamento alla nuova normativa europea – circolare rete

I
N
T
R
O

Il **25 maggio 2018** entra in vigore il Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (in inglese “General Data Protection Regulation”, in breve GDPR) relativo al trattamento dei dati personali delle persone fisiche, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

Con il GDPR il legislatore ha voluto perseguire l’obiettivo di rafforzare le regole esistenti in materia di protezione di dati personali delle persone fisiche, nonché la libera circolazione di tali dati all’interno dell’Unione Europea.

Il GDPR stabilisce le fondamenta per la realizzazione di uno spazio più sicuro ed omogeneo in relazione al trattamento dei dati di carattere personale in tutta l’Unione. Oltre a rafforzare la tutela privacy per gli interessati già prevista dalla direttiva comunitaria abrogata, il GDPR introduce nuovi concetti quali ad esempio la protezione dei dati fin dalla progettazione (privacy by design) e per impostazione predefinita (privacy by default), la tenuta e manutenzione di Registri dei Trattamenti dei dati personali, la valutazione d’impatto del rischio sulla protezione dei dati personali (in inglese Data Protection Impact Assessment, in breve DPIA) e nuovi diritti per gli interessati, quali ad esempio il diritto di rettifica, cancellazione, limitazione, la portabilità dei dati personali nonché il diritto di opposizione.

Riportiamo le principali novità normative:

N
O
V
I
T
À

1. istituzione del Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer - DPO). Si tratta di un soggetto designato dal Titolare o dal Responsabile del trattamento per assolvere a funzioni di supporto e controllo, consultive, formative e informative relativamente all'applicazione del Regolamento medesimo. Coopera con l'Autorità e costituisce il punto di contatto, anche rispetto agli interessati, per le questioni connesse al trattamento dei dati personali. Il DPO agisce in piena indipendenza ed autonomia, senza ricevere istruzioni e riferendo direttamente ai vertici. Deve avere un'approfondita conoscenza della normativa e delle prassi in materia di privacy.
2. istituzione del Registro delle attività di trattamento effettuate in qualità di Titolare o di Responsabile. Nel Registro vengono indicate tra l’altro: le finalità del trattamento, le categorie di interessati e dei dati personali, i destinatari, gli eventuali trasferimenti verso Paesi terzi ed le misure di sicurezza adottate.

Su richiesta il registro è messo a disposizione del Garante da parte del Titolare o del Responsabile del trattamento

3. introduzione del concetto protezione dei dati fin dalla progettazione (privacy by design) - il Titolare del trattamento deve prevedere misure a protezione dei dati personali fin dal momento della progettazione di un prodotto o di un processo. Tale concetto implica che il Titolare, ancor prima di procedere a qualsiasi operazione di trattamento (e, quindi, ad esempio, al momento della progettazione di un prodotto o di un software), sia tenuto a prevedere le garanzie indispensabili a soddisfare i requisiti del GDPR e tutelare i diritti degli interessati, tenendo conto del contesto complessivo ove il trattamento si colloca e dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati;
4. introduzione del concetto protezione dei dati per impostazione predefinita (privacy by default) - il Titolare del trattamento deve mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire in ogni caso che siano trattati solo i dati necessari per ogni specifica finalità;
5. introduzione della valutazione d'impatto del trattamento sulla protezione dei dati personali - ogniqualvolta un nuovo trattamento può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Titolare del trattamento, prima di attivare il nuovo trattamento, deve effettuare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali (c.d. DPIA);
6. introduzione dell'obbligo di comunicare all'Autorità di controllo la violazione dei dati (c.d.: DATA BREACH, al ricorrere di determinati presupposti previsti dalla normativa. Tale obbligo di comunicazione è previsto, sempre al ricorrere di determinati presupposti, anche nei confronti degli interessati.

In adeguamento alle modifiche normative alleghiamo alla presente circolare tutta la documentazione da sottoscrivere.

Si informano, inoltre, gli Agenti che la nuova modulistica, redatta in conformità al GDPR, ai provvedimenti e alle linee guida emanate dal Garante Privacy, supera e sostituisce quella fino ad ora in vigore ed include le istruzioni operative alle quali gli Agenti, Responsabili del trattamento, devono attenersi nel trattare, per conto di Finetgroup, i dati personali a cui hanno accesso per l'esecuzione delle attività di competenza.

Segnaliamo che il GDPR ha altresì modificato il previgente impianto sanzionatorio, prevedendo misure amministrative e penali più gravose.

Sensibilizziamo la rete agenziale alla scrupolosa osservanza delle disposizioni regolamentari e operative emanate.

Cordiali Saluti

FINET GROUP SRL